

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 10 marzo 2020

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.g. 6 marzo 2020 - n. 2991
Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi regionali IEFP, IFTS, ITS e apprendistato

IL DIRETTORE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Richiamate:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e s.m.i.;
- la l.r. 15 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll. rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro»;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», e s.m.i.;
- il decreto 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)»;
- il decreto 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013.»;
- la d.g.r. del 17 aprile 2018, n. 7765 «Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019»;
- la d.g.r. 28 gennaio 2019, n. XI/1177 «Programmazione del sistema unitario di istruzione formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/2020»;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1666 «Programmazione regionale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per l'annualità formativa 2019/2020»;

Visto il d.p.c.m. 1 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di proflessi;

Atteso che il richiamato d.p.c.m. stabilisce «la sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza»;

Visto altresì il d.p.c.m. 4 marzo 2020 che proroga le suddette disposizioni fino al 15 marzo 2020;

Viste le richieste provenienti dalle istituzioni formative, volte ad assicurare la continuità didattica e il completamento dei programmi per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento da cui dipende l'ammissione all'annualità successiva o agli esami finali degli allievi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (FTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nonché dei percorsi in apprendistato (art. 43 e art. 45 d.lgs. 81/2015);

Considerato che l'interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative, ivi comprese le attività di tirocinio curriculare comporta, per gli enti accreditati ai servizi formativi di cui sopra, problemi di gestione dei calendari e di recupero delle lezioni, al fine di svolgere in modo completo i relativi percorsi, articolando la giusta percentuale di ore d'aula e di tirocinio;

Considerato che il citato d.p.c.m. 1 marzo 2020, data la situazione di emergenza, contempla espressamente la possibilità di svolgere le lezioni con la modalità a distanza;

Richiamata la circolare ministeriale 4 marzo 2020, n. 3803, con cui sono state disposte comunicazioni urgenti per lo svolgimento delle attività formative a distanza per i percorsi ITS, prevedendo, ove possibile, che le attività formative possano essere svolte con modalità telematiche a distanza individuate dalle medesime Fondazioni;

Ritenuto pertanto di consentire, anche in deroga alle disposizioni regionali in materia, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi IEFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del d.lgs. 81/15);

Ritenuto a tal fine di precisare che:

- il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito solo per la formazione d'aula;
- ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per il percorso, il riconoscimento delle ore realizzate in modalità a distanza deve assicurare, con mezzi adeguati, la presenza online tracciata del docente e degli allievi;
- la tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica, la registrazione delle lezioni e delle presenze degli allievi devono essere conservate per ogni successivo controllo;

Ritenuto di indicare che sono consentiti i tirocini curricolari programmati in imprese e attività economiche nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (IEFP), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (FTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con la specificazione che le suddette attività si adeguino alla disponibilità e alle disposizioni dell'impresa ospitante, in applicazione delle condizioni minime di sicurezza previste dal d.p.c.m., assicurando, in base alle vigenti regole, l'accompagnamento del tutor formativo e, in caso di minori, l'assenso delle famiglie;

Ritenuto di stabilire inoltre che, con riferimento ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (art. 43 d.lgs. 81/2015) e ai contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzati al conseguimento del titolo di istruzione tecnica superiore ITS (art. 45 d.lgs. 81/2015) le Istituzioni Formative possono avvalersi delle seguenti misure, allo scopo di tutelare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli allievi:

- realizzazione delle attività di formazione esterna, in capo all'Istituzione Formativa, in modalità FAD/E-learning. In relazione alle attività di formazione interna e di lavoro, in capo al datore di lavoro, trovano applicazione le disposizioni per gli ambienti di lavoro, previste dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza sanitaria (d.p.c.m. del 4 marzo 2020);
- possibilità di rimodulare i progetti formativi individuali degli apprendisti, ferma restando la qualificazione da conseguire, in conformità all'art. 5, c. 4 del d.m. 12 ottobre 2015, assicurando il monte ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto dei limiti massimi di formazione esterna definiti dalla normativa in materia (art. 43, c. 6 e art. 45 c. 2 del d.lgs. 81/2015, art. 5, c. 6 del d.m. 12 ottobre 2015, allegato 1, sezione 1 punto 3.4 e sezione 3 punto 3.3 della d.g.r. n. 4676/2015);
- con riferimento al solo contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 d.lgs. 81/2015): possibilità di prorogare il termine del contratto, prevedendo una rimodulazione del progetto formativo individuale, allo scopo di assicurare all'allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo, in conformità a quanto disposto dall'art. 43 c. 4 del d.lgs. 81/2015, dall'art. 4, c. 2 del d.m. 12 ottobre 2015, dall'allegato 1, sezione 1 punto 2.3 della d.g.r. n. 4676/2015;

Ritenuto di precisare che il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria rientra tra le motivazioni specifiche che consentono di ammettere lo studente all'annualità successiva o agli esami finali, anche nel caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli di apprendimento richiesti;

Considerato che l'eventuale riarticolazione del calendario didattico e l'eventuale recupero delle ore di didattica non realizzate nel periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria, al fine di raggiungere il monte ore del percorso di riferimento, verranno definiti con successivi provvedimenti, tenendo conto anche delle disposizioni emanate a livello nazionale;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5 «I provvedimento organizzativo - XI legislatura» e s.m.i. con cui sono stati gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali per la IX legislatura;
- la d.g.r. 30/09 n. 2190 « IX provvedimento organizzativo - XI legislatura» con cui è stato assegnato l'incarico di Direttore della Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro;

DECRETA

1. di consentire, anche in deroga alle disposizioni regionali in materia, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi leFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del d.lgs. 81/2015);

2. di precisare che:

- il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito solo per la formazione d'aula;
- ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per il percorso, il riconoscimento delle ore realizzate in modalità a distanza deve assicurare, con mezzi adeguati, la presenza online tracciata del docente e degli allievi;
- la tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica, la registrazione delle lezioni e delle presenze degli allievi devono essere conservate per ogni successivo controllo;

3. di indicare che sono consentiti i tirocini curricolari programmati in imprese e attività economiche nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (leFP), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con la specificazione che le suddette attività si adeguino alla disponibilità e alle disposizioni dell'impresa ospitante, in applicazione delle condizioni minime di sicurezza previste dal d.p.c.m., assicurando, in base alle vigenti regole, l'accompagnamento del tutor formativo e, in caso di minori, l'assenso delle famiglie;

4. di stabilire che, con riferimento ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 d.lgs. 81/2015) e ai contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzati al conseguimento del titolo ITS (art. 45 d.lgs. 81/2015) le Istituzioni Formative possono avvalersi delle seguenti misure, allo scopo di tutelare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli allievi:

- realizzazione delle attività di formazione esterna, in capo all'Istituzione Formativa, in modalità FAD/E-learning. In relazione alle attività di formazione interna e di lavoro, in capo al datore di lavoro, trovano applicazione le disposizioni per gli ambienti di lavoro, previste dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza sanitaria (d.p.c.m. del 4 marzo 2020);
- possibilità di rimodulare i progetti formativi individuali degli apprendisti, ferma restando la qualificazione da conseguire, in conformità all'art. 5, c. 4 del d.m. 12 ottobre 2015, assicurando il monte ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto dei limiti massimi di formazione esterna definiti dalla normativa in materia (art. 43, c. 6 e art. 45 c. 2 del d.lgs. 81/2015, art. 5, c. 6 del d.m. 12 ottobre 2015, allegato 1, sezione 1 punto 3.4 e sezione 3 punto 3.3 della d.g.r.n. 4676/2015);

5. di stabilire, inoltre - con riferimento al solo contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 d.lgs. 81/2015) - la possibilità di prorogare il termine del contratto, prevedendo una rimodulazione del progetto formativo individuale, allo scopo di assicurare all'allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo, in conformità a quanto disposto dall'art. 43 c. 4 del d.lgs. 81/2015, dall'art. 4, c. 2 del d.m. 12 ottobre 2015, dall'allegato 1, sezione 1 punto 2.3 della d.g.r.n. 4676/2015;

6. di precisare che il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria rientra tra le motivazioni specifiche che consentono di ammettere lo studente all'annualità successiva o agli esami finali, anche nel caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli di apprendimento richiesti;

7. di demandare a successivi provvedimenti l'eventuale riarticolazione del calendario didattico e l'eventuale recupero delle ore di didattica non realizzate nel periodo di sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, al fine di raggiungere il monte ore del percorso di riferimento, tenendo conto anche delle disposizioni emanate a livello nazionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti internet www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it;

9. di attestare che il presente atto non comporta impegno di spesa e non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Sabrina Sammuri